



Delibera della Giunta Regionale n. 847 del 30/12/2011

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DURATA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI), DI CUI AL COMMA 4 , ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2000

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a. Il comma 4, dell'art. 20 della legge regionale 1/2000, definisce e precisa che “ le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo;
- b. la Commissione politica interregionale “Attività Produttive” ha discusso in merito alla omogeneizzazione dei saldi di fine stagione, condividendo una posizione unitaria, al fine di stabilire a livello nazionale una data unica di decorrenza ed approvando nella seduta del 23 marzo la seguente proposta: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania per i saldi invernali; il primo sabato del mese di luglio per i saldi estivi;
- c. la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 24 marzo 2011, ha approvato il documento recante “Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, che di fatto assume per la decorrenza dei saldi le date individuate dal Coordinamento interregionale;
- d. la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 687 del 06.12.2011 ha recepito la decisione della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 24 marzo 2011, stabilendo conseguentemente la decorrenza dei saldi dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania per i saldi invernali e dal primo sabato del mese di luglio per i saldi estivi;

Preso atto che

- e. il quadro delle disposizioni afferenti i saldi di fine stagione deve essere ulteriormente perfezionato con l'individuazione di un intervallo temporale nel quale si possono effettuare le suddette vendite;
- f. di tale problematica, nella seduta del 11 novembre 2011, è stato informato l'Osservatorio sulla rete commerciale, di cui all'art. 18 della legge regionale 1/2000, che ha condiviso sostanzialmente la necessità che tale periodo dovesse essere stabilito in un quadro possibilmente uniforme con gli indirizzi adottati anche dalle altre regioni;
- g. un periodo congruo per tali vendite, tra l'altro conforme a quanto originariamente disposto anche dall'art. 20 della legge 1/2000, può essere individuato in 60 giorni, a decorrere dai giorni iniziali come individuati con la citata delibera n. 687 del 06.12.2011;

Ritenuto

per i motivi esposti in premessa e per quanto preso atto di dover provvedere a definire la durata dei saldi, in maniera univoca rispetto al periodo invernale ed estivo, a partire dai giorni iniziali fissati con la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 687 del 06.12.2011

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di disporre che la durata delle vendite di fine stagione, di cui al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 1/2000, sia di 60 giorni a decorrere dai giorni iniziali così come individuati con la citata delibera n. 687 del 06.12.2011: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania per i saldi invernali; il primo sabato del mese di luglio per i saldi estivi;

di inviare la presente deliberazione:

1. al Settore "Regolazione dei Mercati" dell'AGC "Sviluppo Economico", per quanto di competenza;
2. al Settore "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul BURC;
3. al sito istituzionale della Giunta Regionale della Campania, per una adeguata pubblicità del periodo come sopra indicato.